

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

PARTE I

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI RELATIVI AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

Capitolo I: Iscrizione e tesseramento

Articolo 1

La domanda d'iscrizione alla Fnp-Cisl deve essere sottoscritta dall'interessato alla Fnp Territoriale o alla RLS FNP competente.

A fronte di orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la RLS FNP in raccordo con la Segreteria Territoriale può respingere l'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Contro la delibera di non accettazione, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Articolo 2

L'iscrizione alla Fnp-Cisl va fatta nel territorio dove è ubicata la residenza abituale della pensionata o del pensionato.

Articolo 3

L'iscrizione alla Fnp-Cisl decorre, a tutti gli effetti, dalla data di attivazione della delega o del versamento dei contributi per le tessere a pagamento diretto. Per le iscrizioni decorrenti fino al 31/12 di ciascun anno all'iscritto va consegnata la tessera dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.

All'inizio di ciascun anno, e comunque entro il 30/4, per gli iscritti in essere al 31/12, e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Va obbligatoriamente consegnata, inoltre, la tessera, ai già pensionati Inps al momento in cui essi sottoscrivono la delega. Al fine di consentire, comunque, una consegna certa della tessera ai vecchi e nuovi soci è obbligatoria la realizzazione dell'anagrafe degli iscritti a livello di RLS FNP e di FNP Territoriale.

L'inadempienza a tale obbligo costituisce oggetto di denuncia al Collegio dei Probiviri Fnp.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Fnp-Cisl, i soci espulsi dalla organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Coordinamento della RLS FNP e al Consiglio Generale della Fnp Territoriale di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Coordinamento medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Fnp Territoriale.

I soci espulsi dall'organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno sottoscrivere la nuova domanda d'iscrizione all'organismo direttivo nel quale era espletata la funzione di dirigente.

Capitolo II: Le incompatibilità funzionali

Articolo 5

Le cariche di componente di Segreteria Nazionale della Fnp-Cisl o di organismo similare (Fnp Regionali o Interregionali, Territoriali), delle Segreterie di Unione Regionale o Interregionale e Territoriale della Cisl, sono incompatibili fra di loro e con qualsiasi incarico di Segreteria.

Sono incompatibili fra loro le cariche di Segretario Generale o componente la Segreteria Nazionale con quelle di Segretario Generale o componente la Segreteria Regionale o Interregionale, di Segretario Generale o componente la Segreteria Territoriale.

E' incompatibile la carica di componente la Segreteria Fnp a tutti i livelli con quella di componente la Presidenza di Anteias.

Le incompatibilità previste nei precedenti commi, si applicano anche nei confronti del Coordinatore o Segreteria di RLS FNP.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 7, vengono di seguito definiti gli enti, le associazioni e le società collaterali alla Cisl. Sono enti collaterali alla Cisl gli enti promossi dalla Cisl ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della Cisl.

Sono associazioni collaterali alla Cisl le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, delle Usr e delle Ust, e le associazioni formalmente promosse dalla Cisl nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente regolamento le associazioni costituite assieme alle altre Oo.Ss. confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedono. Sono società collaterali alla Cisl le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, delle Usr, o delle Ust finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'organizzazione.

Sono società collaterali alla Cisl le cooperative costituite da iniziativa dell'organizzazione o del Cenasca, e in ogni caso aderenti al Cenasca, i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'organizzazione costituite per i fini di cui al precedente comma.

Articolo 7

Salvo quanto diversamente disposto ai commi 3,4,5,6,7,8 sono incompatibili:

- gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.
- gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla Cisl.

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria delle strutture di categoria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità Culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine Bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve essere preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della Cisl espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in Agenzie di viaggio, Consorzi edili, cooperative, anche edilizie, confcooperative, agenzie di collocamento, agenzie di intermediazione, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilita dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria di struttura orizzontale o categoriale.

Articolo 8

L'identificazione delle Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale viene attribuita al giudizio politico del Consiglio Generale della Fnp-Cisl che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria Nazionale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio Generale Fnp-Cisl il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Articolo 9

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Chi viene eletto a cariche considerate incompatibili dall'articolo 14, lettere a) e c) dello Statuto con la carica sindacale, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle cariche istituzionali di cui alla lettera b) dell'art. 14 dello Statuto decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 14 decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali di cui alle lettere a), b) e c) e all'ultimo comma dell'art. 14 dello Statuto possono essere eletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;
- b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello Regionale o Interregionale;
- c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale o interregionale.

Articolo 10

Le decadenze nei casi contemplati nell'art. 13 dello Statuto e nell'art. 9 del presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che debbono renderle operative entro 7 giorni dal loro verificarsi, dandone immediata comunicazione ai livelli superiori.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario generale territoriale, gli adempimenti previsti dal comma precedente sono esercitati dalla Segreteria regionale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario generale regionale, gli adempimenti sono esercitati dalla Segreteria Nazionale Fnp.

Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale a qualsiasi livello della Federazione, non potrà essere rieletto nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Le disposizioni di cui all'art. 13 dello Statuto, devono armonizzarsi con quelle previste nello Statuto della Fnp Alto Adige.

La mancata attuazione di quanto previsto nel precedente comma costituisce oggetto di denuncia al Collegio dei Probiviri Fnp.

Capitolo III: La designazione dei rappresentanti FNP-CISL

Articolo 11

I Comitati Esecutivi ai vari livelli (Nazionale, Regionale o Interregionale e Territoriale) sono competenti a designare la rappresentanza sindacale dell'Organizzazione in Enti, Associazioni e/o Società interne ed esterne all'Organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'articolo 7 del Regolamento e l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del Sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organi sindacali.

Articolo 12

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalle stesse le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale. Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 13

Come previsto dal Regolamento dello Statuto Confederale le designazioni dei rappresentanti, di cui all'art. 11 del Regolamento dello Statuto Fnp-Cisl, sono di competenza del Comitato Esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate.

Articolo 14

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale nel Regolamento economico.

Articolo 15

La Fnp ai diversi livelli designa, a norma dell'art. 2, comma 1, punto e) dello Statuto, un proprio rappresentante nei Consigli Generali delle categorie attive proveniente dalle stesse.

Coloro i quali vengono designati dovranno, mediante contatto assiduo con le Federazioni di categoria, intraprendere le iniziative più idonee atte a favorire, sul piano politico-sindacale, la concreta affermazione del valore della confederalità in modo da rafforzare e rendere più proficui i rapporti di collaborazione in special modo sui versanti del proselitismo e delle politiche promosse dalla Fnp.

I rappresentanti della Federazione relazioneranno periodicamente agli organi della propria struttura Fnp in merito all'attività svolta.

PARTE II

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

Capitolo IV: Validità delle sedute e votazioni

Articolo 16

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento delle votazioni siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 17

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

Articolo 18

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e relativo Regolamento, senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario Generale e i componenti l'Organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli Organi da eleggere.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o Organismi simili, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – decesso e quant'altro.

Per le elezioni dei Comitati esecutivi o organismi simili, con il voto unanime dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Articolo 19

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla Cisl; a parità di iscrizione alla Cisl, il più anziano di età.

Capitolo V: Dimissioni dagli organi

Articolo 20

Le dimissioni dagli organi non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenze statutarie o regolamentari vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni, e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale comportano la decadenza della Segreteria.

Capitolo VI : Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 21

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria Nazionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori nazionali o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli componenti degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 22

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'organizzazione; dopo 3 assenze ingiustificate il componente decade dall'organo statutario. I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

PARTE III

GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Capitolo VII: Il Congresso FNP-CISL

Articolo 23

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso Nazionale, emana i regolamenti per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso Nazionale.

La convocazione dei Consigli Generali per la convocazione dei Congressi delle strutture Territoriali interessate da processi di accorpamento, è affidata alle Fnp Regionali o Interregionali.

La convocazione dei Consigli Generali per la convocazione dei Congressi delle strutture Regionali interessate da processi di interregionalizzazione, è affidata alla Fnp Nazionale.

Capitolo VIII: Il Consiglio Generale FNP-CISL

Articolo 24

Il Consiglio Generale è costituito da:

- a) 98 eletti dal Congresso Nazionale;
- b) 52 eletti dai rispettivi Consigli Generali Regionali o Interregionali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato. Tale elezione avviene in base al quoziente che si ottiene dividendo per 52 il numero equivalente alla media degli iscritti alla Fnp validi nel quadriennio antecedente l'anno di effettuazione del Congresso. Se il numero di 52 non sarà coperto da coefficienti pieni esso sarà completato assegnando i posti rimanenti liberi a quelle regioni che avranno il resto più alto;
- c) dal Segretario responsabile di ciascuna Federazione Regionale o Interregionale;
- d) dai Segretari Generali delle Fnp Territoriali delle Aree Metropolitane, previste dalla Confederazione;
- e) dalla responsabile del Coordinamento Donne qualora non eletta;
- f) da un rappresentante dei pensionati sociali e/o degli invalidi civili nominato in base a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto.

Per quanto riguarda il punto a) va garantita una presenza di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione totale del Consiglio Generale pari al 30%, così come previsto dall'art. 5 dello Statuto. In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio Generale eletti dal Congresso di cui alla lettera a) questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Generale, con il solo diritto di parola, la Presidenza dell'ANTEAS, il Responsabile dell'Ufficio Internazionale della FNP, il Responsabile della Scuola Permanente di Formazione FNP, nonché i Rappresentanti della Federazione Nazionale negli Enti della CISL, nei CIV degli Enti Previdenziali.

Articolo 25

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale, di cui alle lettere b), c), d), e) e f) dell'art. 24 del presente Regolamento, venga eletto componente la Segreteria Nazionale ed opti per quest'ultima carica, resterà componente del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario Nazionale.

I componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria Nazionale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 26

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche - se previsto nell'ordine del giorno approvato dal Congresso - immediatamente dopo la comunicazione degli esiti dello scrutinio e comunque entro 20 giorni dalla chiusura del Congresso, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso. Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria.

In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 27

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La Segreteria Nazionale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal 1° comma dell'art. 24 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

Articolo 28

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Nazionale. I servizi di segreteria sono forniti dagli Uffici della Federazione Nazionale.

Articolo 29

La Segreteria Nazionale può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale. La Segreteria Nazionale ha facoltà, in questo caso, di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 30

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 31

Il Consiglio Generale può costituire commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulla materia in esame. Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria Nazionale. Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Articolo 32

Sulle materie di propria competenza, per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle commissioni potestà decisionali, le stesse commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 dei componenti delle commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Articolo 33

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Probiviri e/o del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organi in sostituzione dei componenti vacanti.

Capitolo IX: Il Comitato Esecutivo Fnp-Cisl

Articolo 34

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) da 20 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b) dai componenti la Segreteria Nazionale;
- c) dalla responsabile del Coordinamento Femminile;
- d) dai Segretari Generali delle FNP Territoriali delle Aree Metropolitane, previste dalla Cisl.

Partecipano inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo, con il solo diritto di parola, il Presidente dell'ANTEAS, il Responsabile dell'Ufficio Internazionale della FNP, il Responsabile della Scuola Permanente di Formazione FNP, nonché i Rappresentanti della Federazione Nazionale negli Enti della CISL, nei CIV degli Enti Previdenziali.

Articolo 35

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria Nazionale trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato Esecutivo gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di comunicazione d'urgenza.

La Segreteria Nazionale è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario di cui all'art. 34, 1° comma, dello Statuto Fnp-Cisl.

Articolo 36

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Nazionale, delegato a ciò dal Segretario Generale.

Capitolo X: Il Collegio dei Probiviri

Articolo 37

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti eletti dal Congresso, i quali non sono revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti del Collegio dei Probiviri, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Il Consiglio Generale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente del Collegio scegliendolo tra i componenti tenendo conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale.

Il Consiglio Generale approva apposito regolamento di funzionamento a cui dovrà uniformarsi il collegio.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha l'obbligo di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti alla organizzazione in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante la vacanza del Presidente, il Collegio sospende la propria attività. Non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.

I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti. E' incompatibile anche la carica di Probiviro di un organismo con quella di Probiviro di un altro.

Articolo 38

La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti. Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Capitolo XI: Modalità dei ricorsi al Collegio dei Probiviri

Articolo 39

I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia del Collegio dei Probiviri della Federazione, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presentazione.

Il termine di 180 giorni di cui al comma precedente resta sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno; nonché dalla data di celebrazione del Congresso Nazionale alla data di insediamento del nuovo Collegio.

A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

Articolo 40

Ai fini del calcolo dei termini di cui al precedente art. 39, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Articolo 41

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organi, sono di competenza del Collegio dei Probiviri della Fnp. Il Collegio Confederale dei Probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia del predetto Collegio dei Probiviri.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione Verifica Poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Articolo 42

Il Commissario, di cui all'art. 34 dello Statuto della Fnp, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare un anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, il commissario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque protrarsi oltre sei mesi.

Capitolo XII: Il Collegio dei Sindaci

Articolo 43

I componenti del Collegio dei Sindaci devono essere individuati tra gli iscritti e non all'organizzazione purché in possesso di requisiti e/o titoli di specifica esperienza professionale.

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Allorquando non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti. Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale.

Allorquando la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra i soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

PARTE IV

LE STRUTTURE DELLA FNP-CISL

Capitolo XIII: Il territorio

Articolo 44

Il territorio delle Fnp Regionali o Interregionali corrisponde a quello di ogni singola regione.

Il territorio sul quale opera la Fnp territoriale è costituito dai Comuni ad esso assegnati. Il territorio sul quale opera la RLS FNP è costituito dalle zone e dai Comuni assegnati.

Le Fnp Regionali o Interregionali, le Fnp Territoriali coordinano le attività sindacali nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Le Fnp Regionali o Interregionali e le Fnp Territoriali nell'ambito delle rispettive competenze promuovono e designano la propria rappresentanza presso i vari enti in cui sia prevista la presenza delle organizzazioni sindacali. Nel quadro delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento, le Fnp Regionali o Interregionali e Territoriali hanno autonomia funzionale e amministrativa e sono soggette alla verifica degli organi centrali anche per garantire su base nazionale l'uniformità di indirizzo contabile, amministrativo e funzionale.

Capitolo XIV: La RLS FNP

Articolo 45

Le FNP Territoriali, secondo quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto della FNP, si articolano in RLS (Rappresentanze Locali Sindacali) FNP a livello zonale, distrettuale, intercomunale, comunale.

La RLS FNP è costituita dagli iscritti alla Fnp residenti nel territorio di competenza secondo le valutazioni e le conseguenti deliberazioni del Consiglio Generale della Fnp Territoriale. La Fnp Territoriale dovrà tenere conto nella costituzione della RLS FNP di un numero di soci sufficiente al funzionamento e della limitazione geografica da assegnare alla stessa. La presenza, nella zona prescelta, di strutture pubbliche di interesse per la categoria (sedi Inps, distretti sanitari, ecc.) costituisce una priorità.

La RLS FNP deve essere centro di riferimento dei pensionati e dei pensionandi nel territorio per la più ampia tutela dei loro interessi e deve essere strumento di proselitismo con iniziative idonee per ottenere consensi ed adesioni. La RLS FNP, opera in sintonia con la FNP Territoriale per le attività sindacali e per lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.

A tal fine la RLS FNP, elaborerà un programma di lavoro di carattere organizzativo e sindacale sulle problematiche riguardanti i pensionati e i pensionandi, la informazione ed il coinvolgimento dei soci (attraverso assemblee degli iscritti da effettuarsi a cadenze regolari) e periodicamente ne verificherà, con la FNP Territoriale competente, lo stato di realizzazione.

La RLS FNP in base ai dati risultanti nella propria anagrafe dei soci, la cui realizzazione è obbligatoria, procederà anche alla consegna delle tessere agli iscritti.

Capitolo XV: Le Assemblee delle RLS FNP

Articolo 46

All'apertura del percorso congressuale della FNP vengono convocate, sulla base dei regolamenti congressuali, le Assemblee Precongressuali (pre-congressi) delle RLS FNP a cui partecipano tutti gli iscritti.

Nelle Assemblee Precongressuali, oltre al dibattito sui temi sindacali, vengono eletti le delegate e i delegati spettanti per il Congresso Territoriale FNP. Inoltre l'Assemblea esprime i componenti del Coordinamento della RLS FNP.

Il Coordinamento della RLS FNP, pur non rappresentando un organo statutario, è lo strumento che favorisce la partecipazione e la condivisione delle scelte organizzative e sindacali sviluppate nel territorio.

Capitolo XVI: Il Coordinatore della RLS FNP

Articolo 47

Il Consiglio Generale territoriale nomina, su proposta della Segreteria Territoriale in accordo con il Coordinamento della RLS FNP, il Coordinatore di ogni RLS FNP, il quale fa parte di diritto dello stesso Consiglio Generale Territoriale.

Esclusivamente nella fase di celebrazione del Congresso Territoriale, i Coordinatori delle RLS FNP, indicati dai Coordinamenti e che faranno parte di diritto (se non eletti) del nuovo Consiglio Generale Territoriale, sono ratificati dal Consiglio Generale Territoriale su proposta del Presidente in apertura della prima riunione post Congresso.

Il Coordinatore della RLS FNP rappresenta la FNP nelle strutture confederali esistenti nel territorio di competenza.

Il Coordinatore della RLS FNP mantiene rapporti continuativi con la Segreteria Territoriale e si confronta costantemente sulle scelte sindacali e organizzative da compiere.

E' compito del Coordinatore elaborare e discutere con il Coordinamento della RLS FNP il programma di lavoro annuale che deve comprendere:

- l'attività di concertazione con le istituzioni locali del territorio;
- la promozione e la diffusione dei servizi CISL e la predisposizione di un'adeguata attività di accoglienza svolta dalla FNP;
- gli obiettivi di proselitismo;
- la diffusione dell'informazione della FNP territoriale, regionale o interregionale e nazionale ai soci e ai pensionati;
- la pubblicizzazione dei servizi FNP e delle convenzioni locali e nazionali; in ogni RLS FNP va individuato e debitamente formato dalla Segreteria Territoriale, un (o più) agente sociale con compiti di raccordo con i servizi della Cisl, in particolare con l'Inas;
- lo svolgimento di almeno un'assemblea annuale delle iscritte e degli iscritti a livello comunale o circoscrizionale;
- la consegna della tessera ai soci e la raccolta delle mail e dei numeri di cellulare degli associati;
- la relazione con le categorie degli attivi per coinvolgere i pensionandi nella FNP;
- l'individuazione di una responsabile del Coordinamento donne e il coinvolgimento del maggior numero di quadri femminili nelle attività della RLS FNP;
- la promozione del volontariato e il rafforzamento di ANTEAS;
- le attività aggregative e ricreative rivolte ai soci.

Il Coordinatore della RLS FNP, d'intesa con la FNP territoriale, convoca il Coordinamento almeno 3 volte all'anno, e comunque in occasione di importanti iniziative sindacali.

Il Coordinatore della RLS FNP individua, d'intesa con la Segreteria Territoriale, i responsabili delle sedi e dei recapiti.

Capitolo XVII: Il Delegato Fnp

Articolo 48

La Fnp Territoriale ha l'obbligo di assegnare a tutti i soci esistenti sul proprio territorio una RLS FNP di riferimento. Nel caso in cui la RLS FNP di riferimento non sia ubicata nello stesso Comune o nello stesso quartiere e/o circoscrizione di residenza dei soci, e se nel Comune o nel quartiere/circoscrizione stessi vi sono più di 100 iscritti alla Federazione, è obbligatoria la nomina da parte del Coordinamento della RLS FNP di un delegato Fnp che avrà il compito, in raccordo con la RLS FNP di riferimento e mediante una presenza regolare e continua, di fornire tutela individuale e collettiva, assistenza, aggregare, informare e coinvolgere i soci. Il delegato FNP fa parte di Diritto del Coordinamento della RLS FNP.

Capitolo XVIII: I Regolamenti Regionali o Interregionali e Territoriali

Articolo 49

Ferma restando la normativa generale prevista nei precedenti articoli, i regolamenti regionali o interregionali e territoriali definiranno più dettagliatamente, sulla base delle specifiche realtà locali, le norme inerenti le modalità organizzative, funzionali delle RLS FNP.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto FNP, esclusivamente le regioni che hanno provveduto alla regionalizzazione o interregionalizzazione sopprimendo il livello territoriale, nei propri Statuti dovranno stabilire anche norme, relative alle RLS FNP, che ne prevedano anche la piena legittimazione congressuale.

Capitolo XIX: La Fnp Territoriale

Articolo 50

Sono compiti della Fnp Territoriale:

- a) coordinare e promuovere le attività organizzative e sindacali;
- b) curare e promuovere, di intesa con i soci dell'area individuata, la costituzione e il funzionamento delle RLS FNP di propria competenza;
- c) mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Unioni Sindacali Territoriali e con gli altri organismi territoriali delle altre categorie della Cisl, i responsabili locali dell'Inas e gli altri organismi collaterali della Cisl;
- d) mantenere i collegamenti con la propria Fnp Regionale o Interregionale e con la Segreteria Nazionale;
- e) coordinare le attività dei raggruppamenti tecnici, in collaborazione con la Federazione Regionale o Interregionale e con i raggruppamenti regionali o interregionali;
- f) promuovere, d'intesa con il Coordinamento RLS FNP, le iniziative necessarie per la tutela sociale dell'anziano presso le varie istituzioni politico-amministrative, comunali e provinciali; presso gli Enti e i servizi che operano nel territorio nel campo socio-sanitario al cui buon funzionamento sono interessati gli anziani;

- g) designare in ogni corrispondente Consiglio Generale Territoriale di Categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo;
- h) curare la costituzione dell'anagrafe dei soci ripartita per RLS FNP al fine di adempiere in modo certo alla consegna delle tessere e per poter meglio definire le iniziative da assumere sul territorio.

Il Comitato Esecutivo della Fnp Territoriale su proposta della Segreteria, sentita la Fnp Regionale o Interregionale competente, tenuto conto anche delle articolazioni della Cisl, può deliberare la costituzione di zone Fnp con compiti di coordinamento operativo e organizzativo dell'attività svolta dalle RLS FNP sul territorio.

Il Comitato Esecutivo della Fnp Territoriale su proposta della Segreteria procede pure alla nomina del responsabile di zona.

I regolamenti regionali o interregionali e territoriali approvati dai rispettivi organi deliberanti, disciplinano le modalità organizzative di eventuali coordinamenti fra più RLS FNP nonché i meccanismi di nomina del relativo coordinatore.

Articolo 51

Le Fnp Territoriali, il cui comprensorio è dislocato nel territorio di più Province, concorrono alla nomina di propri rappresentanti negli organismi della sola provincia che comprende la maggior parte del territorio comprensoriale, tenendo conto altresì del numero degli iscritti.

Capitolo XX: Congresso della Fnp Territoriale

Articolo 52

Il Congresso della Fnp Territoriale è convocato in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso Nazionale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Congresso è composto dai delegati eletti nelle Assemblee pregressuali delle RLS FNP.

Il Congresso esamina, discute e giudica l'azione svolta dagli organismi della Fnp Territoriale, delibera in materia di organizzazione e amministrazione del Sindacato e delle sue politiche in armonia con quelle delle superiori istanze della Fnp, elegge il Consiglio Generale e i delegati al Congresso della Fnp Regionale o Interregionale e dell'Ust, elegge inoltre, il Collegio dei Sindaci, discute e giudica la relazione programmatica della Segreteria.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria quando ne è fatta richiesta da un terzo degli iscritti esistenti nel territorio comprensoriale i quali firmano la richiesta a mezzo delle RLS FNP ai vari livelli che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme. Le richieste di convocazione del Congresso straordinario debbono essere motivate.

Capitolo XXI: Consiglio Generale della Fnp Territoriale

Articolo 53

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della Fnp Territoriale tra un Congresso e l'altro e si riunisce di regola almeno tre volte all'anno. Il numero dei componenti il Consiglio Generale è determinato in proporzione all'entità degli iscritti:

- a) per strutture fino a 2.000 iscritti, fino 11 elementi;
- b) per strutture da 2.001 a 5.000 iscritti da non meno di 11 elementi e fino a 25;
- c) per strutture con oltre 5.000 iscritti da un minimo di 25 elementi e più a seconda delle realtà locali, tenuto conto del numero delle RLS FNP e dei comuni presenti nel territorio.

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno la Segreteria e se previsto il Comitato Esecutivo. Del Consiglio Generale Territoriale fa parte la responsabile del Coordinamento donne. Inoltre fa parte di diritto un rappresentante dei pensionati sociali e/o degli invalidi civili in base all'art. 5 dello Statuto.

Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Generale Territoriale, con il solo diritto di parola, i Presidenti provinciali dell'ANTEAS.

Il Consiglio Generale deve convocare, a cadenza annuale, per la verifica dell'attività e per il miglior coordinamento delle politiche sul territorio, una assemblea territoriale di tutto il gruppo dirigente (Consiglio Generale Territoriale allargato).

Capitolo XXII: La Segreteria della Fnp Territoriale

Articolo 54

La Segreteria della Fnp Territoriale è preposta a gestire politicamente le decisioni degli organi deliberanti ed è composta da 3 componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare all'esterno della Segreteria incarichi su specifici progetti.

Il Segretario Generale Territoriale ha la rappresentanza legale della struttura.

A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali.

La Segreteria territoriale ha l'obbligo di portare a conoscenza la Fnp Regionale o Interregionale di ogni riunione dei propri Organi attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e dei successivi verbale e documento finale.

Alla Segreteria Territoriale compete inoltre l'aggiornamento dell'anagrafe dei soci.

Nelle Strutture Territoriali che contino nella propria base associativa una percentuale di iscritte pari o superiore al 20%, la composizione della Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile.

Articolo 55

In ogni Fnp Territoriale, con un Consiglio Generale composto da più di 25 componenti, dovrà essere costituito il Comitato Esecutivo al quale compete l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.

Partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo Territoriale, con il solo diritto di parola, i Presidenti provinciali dell'ANTEAS.

Spetta inoltre al Comitato Esecutivo territoriale deliberare le quote di risorse economiche da assegnare alle RLS FNP. Tale funzione è attribuita al Consiglio Generale Territoriale nel caso in cui non fosse costituito il Comitato Esecutivo.

E' obbligatoria inoltre in ogni Fnp Territoriale la costituzione del Collegio dei Sindaci.

Capitolo XXIII: La Fnp Regionale o Interregionale

Articolo 56

Sono compiti della Fnp Regionale o Interregionale:

- a) stimolare, promuovere, coordinare, controllare nell'ambito del territorio l'investimento delle risorse e il controllo delle stesse per allargare le adesioni, incrementare con opportune iniziative il tesseramento, procedere d'intesa con le Fnp Territoriali alla costituzione delle RLS FNP, al fine di intensificare la pratica della democrazia e della partecipazione, curare l'attività sindacale, quella assistenziale, quella amministrativa nonché quella formativa.

Tali compiti devono trovare pratica applicazione sui singoli territori come logica conseguenza delle direttive deliberate dal Consiglio Generale e attuate su scala nazionale dalla Segreteria Nazionale;

- b) attuare, come definitiva scelta, il decentramento del tesseramento;
- c) curare la costituzione dei raggruppamenti tecnici compresi nel territorio regionale o interregionale coordinandone le attività;
- d) mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Unioni Sindacali Regionali o Interregionali, con i responsabili degli uffici Inas e degli altri organismi collaterali della Cisl;
- e) mantenere i collegamenti con la Segreteria Nazionale;
- f) coordinare a livello regionale o interregionale le politiche sindacali e organizzative deliberate dal Consiglio Generale ed attuate su scala nazionale dalla Segreteria Nazionale;
- g) promuovere la tutela dell'anziano nell'ambito delle scelte politiche e della legislazione regionale, mettendo in atto mezzi concreti per interessare tutte le categorie a tali fini;
- h) rappresentare la categoria presso gli enti politici e amministrativi della Regione;
- i) designare in ogni corrispondente Consiglio Generale Regionale o Interregionale di categoria un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo
- l) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato e del bilancio sociale;
- m) le Federazioni Regionali dovranno monitorare e, all'occorrenza sanzionare, eventuali comportamenti dei dirigenti che orientino le prestazioni dei servizi all'esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri.

Capitolo XXIV: Il Congresso Regionale o Interregionale

Articolo 57

Il Congresso Regionale o Interregionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso nazionale fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Congresso Regionale o Interregionale è composto dai delegati eletti dalle Fnp Territoriali che fanno parte della Fnp Regionale o Interregionale. Se non delegati, partecipano con solo diritto di parola i componenti il Collegio dei Sindaci, i Consiglieri Regionali o Interregionali uscenti e subentranti ed i Consiglieri Generali Nazionali residenti nel territorio.

Il Congresso Regionale o Interregionale esamina, discute e giudica l'azione svolta dagli organi della Fnp Regionale o Interregionale, delibera in materia di organizzazione ed amministrazione della Federazione e delle sue politiche in armonia con quella della Fnp, elegge il Consiglio Generale Regionale o Interregionale e i delegati ai Congressi Fnp e Usr, elegge inoltre il Collegio dei Sindaci, discute e giudica la relazione programmatica della Segreteria.

La convocazione straordinaria può essere richiesta da un numero di iscritti non inferiore ad un terzo del totale. Le richieste devono essere firmate a mezzo delle Fnp Territoriali che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme.

Capitolo XXV: Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale

Articolo 58

Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale è l'organo deliberante della Fnp Regionale o Interregionale tra un Congresso e l'altro e si riunisce almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale è composto da componenti eletti e di diritto. La componente elettiva non deve essere inferiore al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.

Fanno parte di diritto i Segretari delle Fnp Territoriali.

Fa parte inoltre la responsabile del Coordinamento femminile nonché, di diritto, un rappresentante dei pensionati sociali e/o degli invalidi civili, in base all' art. 5 dello Statuto.

Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Generale Regionale o Interregionale, con il solo diritto di parola, il Presidente regionale dell'ANTEAS.

Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale elegge nel suo seno la Segreteria e il Comitato Esecutivo.

L'elezione del Segretario Regionale o Interregionale avviene, con votazione a scrutinio segreto e separata, prima della elezione degli altri componenti di Segreteria.

Capitolo XXVI: Il Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale

Articolo 59

Il Comitato Esecutivo, che viene eletto in seno al Consiglio Generale Regionale o Interregionale con un numero di componenti inferiore al 50% dei componenti stessi il Consiglio Generale Regionale o Interregionale, ha il compito di attuare gli indirizzi definiti dal Consiglio Generale stesso.

Il Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale indica, d'intesa con le strutture territoriali, i criteri generali per l'assegnazione di risorse alle RLS FNP all'interno dei bilanci territoriali.

Partecipa inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale, con il solo diritto di parola, il Presidente regionale dell'ANTEAS.

Capitolo XXVII: La Segreteria Regionale o Interregionale

Articolo 60

La Segreteria è l'organo deputato a gestire ed attuare le deliberazioni degli organi della Fnp Regionale o Interregionale.

La Segreteria Regionale è composta da 3 componenti, compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare all'esterno della Segreteria incarichi su specifici progetti.

E' possibile l'elevazione fino a 4 componenti per Strutture regionali con oltre 180.000 iscritti.

E' possibile anche per le Fnp interregionalizzate l'elevazione fino a 4 componenti. Anche in questo caso possono essere affidati all'esterno della Segreteria incarichi su specifici progetti.

Il Segretario Generale Regionale o Interregionale ha la rappresentanza legale della struttura.

A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità, con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali.

La Segreteria Regionale o Interregionale ha l'obbligo di portare a conoscenza la Segreteria nazionale di tutte le riunioni dei propri organi attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e del successivo verbale o documento finale.

Nelle Strutture Regionali o Interregionali che contino nella propria base associativa una percentuale di iscritte pari o superiore al 20%, la composizione della Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando in ogni caso la presenza dei due generi.

Capitolo XXVIII: Coordinamento Donne

Articolo 61

In ogni struttura – RLS FNP, Territoriale, Regionale o Interregionale, Nazionale – è prevista la costituzione del Coordinamento Donne.

Ad esso spetta attivare, tenuto conto delle scelte degli organismi, iniziative politiche, formative e culturali che favoriscano e incentivino la partecipazione delle donne alla vita attiva della Fnp-Cisl.

L'obiettivo è realizzare, attraverso il riconoscimento della diversità e della complementarietà tra maschile e femminile, una organizzazione di uomini e donne capaci di produrre armonia ed essenzialità nelle scelte e nella vita dell'organizzazione tutta.

Articolo 62

Il Coordinamento Nazionale è composto dalle Coordinatrici Regionali o Interregionali e delle aree metropolitane (previste dalla legge n. 142) e dalle donne facenti parte del Consiglio Generale.

Il Coordinamento Regionale o Interregionale è composto dalle Coordinatrici Territoriali e dalle donne facenti parte del Consiglio Generale Regionale o Interregionale.

Il Coordinamento Territoriale è composto dalle Coordinatrici espresse dalle RLS FNP e dalle donne facenti parte del Consiglio Generale Territoriale.

Il Coordinamento Donne della RLS FNP è composto dalle donne facenti parte il Coordinamento RLS FNP e da quelle che operano all'interno della RLS FNP.

Articolo 63

La Coordinatrice Nazionale viene nominata dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Nazionale, sentito il Coordinamento.

Le Coordinatrici Regionali o Interregionali, Territoriali e della RLS FNP vengono nominate dai rispettivi Consigli Generali su proposta delle Segreterie, sentito il Coordinamento.

La Coordinatrice femminile della RLS FNP viene nominata dal Coordinamento della RLS FNP su proposta del Coordinatore RLS FNP, sentito il Coordinamento femminile della RLS FNP.

La Responsabile del Coordinamento Nazionale, Regionale o Interregionale e Territoriale farà parte di diritto del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo della relativa struttura, se già non è stata eletta.

La Responsabile del Coordinamento Donne della RLS FNP farà parte di diritto del Coordinamento RLS FNP.

Articolo 64

Il Coordinamento Donne viene ricostituito ad ogni scadenza congressuale entro tre mesi dal Congresso secondo le norme statutarie.

Il Coordinamento e la Responsabile precedenti rimangono in carica fino al nuovo insediamento.

In analogia con le Segreterie, le Coordinatrici decadono dall'incarico con le stesse modalità previste all'art. 13 dello Statuto.

Sono incompatibili tra di loro le cariche di Coordinatrice Nazionale, Regionale o Interregionale e Territoriale e gli incarichi di Segreteria e di Coordinamento ai vari livelli.

Affinché il Coordinamento sia posto in condizione di operare, vanno definiti in ogni singola realtà spazi e strumentazione correlati ai singoli bisogni e alle disponibilità.

Quanto sopra deve trovare riscontro nella preparazione del bilancio preventivo.

Capitolo XXIX: I Raggruppamenti Tecnici

Articolo 65

Allo scopo di favorire lo studio e la predisposizione di specifiche istanze categoriali in rapporto all'attuale assetto della previdenza e della sicurezza sociale, la Fnp-Cisl può promuovere, a livello Regionale o Interregionale e Territoriale, il coordinamento di Raggruppamenti Tecnici di pensionati.

I Raggruppamenti, individuati secondo le necessità della struttura, sono nominati dalla Segreteria e hanno compiti di consultazione tecnica, di assistenza e promozione, nonché di proselitismo.

Le norme riguardanti la funzionalità e l'organizzazione dei Raggruppamenti Tecnici sono stabilite dai regolamenti Regionali o Interregionali e Territoriali.

PARTE V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

Capitolo XXX: Responsabilità e competenze

Articolo 66

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione, devono essere a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

A tal fine è istituita, a livello nazionale, la "Anagrafe degli immobili" con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL.

Di tali beni la Federazione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso. La titolarità di ogni bene mobile ed immobile nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture. Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono. Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso strutture periferiche, sono responsabili i rappresentanti legali pro tempore della Federazione, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

I conti correnti bancari nonché qualunque pagamento effettuato dalle strutture Fnp ai vari livelli debbono prevedere la firma del Segretario Generale, in quanto rappresentante legale, oltreché congiuntamente, quella del Segretario responsabile dell'amministrazione in base a quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto.

Articolo 67

Le strutture periferiche rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari dai rappresentanti legali pro tempore delle medesime, succedutisi nel tempo.

I rappresentanti legali pro tempore delle strutture periferiche rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano.

I rappresentanti legali pro tempore delle strutture sopra dette rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni od omissioni alle strutture rappresentate.

A tal fine, le strutture della Federazione a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per i propri dirigenti eletti, a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva.

Capitolo XXXI: Bilanci

Articolo 68

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture della Federazione in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché delle norme diramate dalla Cisl e dalla Federazione. Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari dei Dirigenti e degli operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi, approvati dai competenti organi delle strutture e inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni territoriali alle UST e alle Federazioni Regionali o Interregionali;
- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Regionali o Interregionali alle USR-USI e alla Federazione Nazionale.

Ogni anno la Segreteria Nazionale Fnp predispone entro il 31 marzo, il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione, che sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo.

Sarà cura della Federazione Nazionale trasmettere alla Confederazione, Servizio ispettivo, entro la data del 30 aprile, il bilancio consolidato di competenza.

Il bilancio consolidato sarà certificato da soggetti specializzati.

Ogni anno La Segreteria Nazionale Fnp provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio consolidato.

Ogni due anni la Segreteria Nazionale Fnp predispone il bilancio sociale della Federazione.

PARTE VI

ATTIVITA' ISPETTIVE

Capitolo XXXII: Ispezioni

Articolo 69

La Federazione Nazionale ha l'obbligo di effettuare, attraverso i suoi uffici, almeno una volta nell'arco del mandato congressuale, controlli, verifiche o ispezioni nei riguardi di tutte le strutture periferiche a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale Fnp nell'interesse della organizzazione e degli associati: esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria Nazionale Fnp.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 40, 41, 42 e 43 dello Statuto.

PARTE VII

Capitolo XXXIII: Bandiera

Articolo 70

La bandiera della Federazione è la bandiera della Cisl con la dicitura: “Federazione Nazionale Pensionati Cisl”.

PARTE VIII

NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni previste dagli artt. 54 e 60 del presente Regolamento, relativamente alla composizione delle Segreterie Regionali o Interregionali e Territoriali, entreranno in vigore con lo svolgimento del XVIII Congresso Nazionale Fnp .

PARTE IX

NORMA PERMANENTE

Articolo 71

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme del Regolamento confederale in quanto applicabili.